

Codice A1817B

D.D. 25 gennaio 2024, n. 152

Autorizzazione idraulica n. 8/24 per lavori di "Sistemazione idrogeologica della sponda sinistra del Torrente Fiumetta a valle di Via Sasso papale in loc. Madonna della Neve", in comune di Gignese (VB) - Perizia suppletiva e di variante. Richiedente: Comune di Gignese (VB).



ATTO DD 152/A1817B/2024

DEL 25/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 8/24 per lavori di “Sistemazione idrogeologica della sponda sinistra del Torrente Fiumetta a valle di Via Sasso papale in loc. Madonna della Neve”, in comune di Gignese (VB) - Perizia suppletiva e di variante.
Richiedente: Comune di Gignese (VB).

In data 15/01/2024, prot. di ricevimento n. 2101 del 16/01/2024, il Comune di Gignese ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 per la “Sistemazione idrogeologica della sponda sinistra del Torrente Fiumetta a valle di Via Sasso papale in loc. Madonna della Neve”, in comune di Gignese (VB) - Perizia suppletiva e di variante.

All’istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali redatti dall’Ing. Marco Lami e dal Dott.Geol. Corrado Caselli in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 22/12/2022 è stato approvato il progetto di perizia suppletiva e di variante relativo alle opere in oggetto, consistenti in:

- ricostruzione soglia degradata e sistemazione di pavimentazione per una superficie di circa 80,00 mq, con blocchi di pietra intasati con cls;
- rifacimento di soglia crollata e realizzazione di nuova pavimentazione antiersiva di superfici pari a circa 32,00 mq, con blocchi di pietra intasati con cls;
- realizzazione di nuova scogliera in sponda sinistra di lunghezza totale pari a 67,00 m, con blocchi di pietra.

A seguito di sopralluogo effettuato in data 05/12/2023 da funzionari del Settore scrivente e dell’esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Fiumetta.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del

17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 23/2008;
- DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- art. 59 della LR 44/00;
- LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- regolamento regionale n.10/R/2022;
- L.R. n. 37/2006;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Gignese ad eseguire le opere di perizia di variante in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei files degli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente controfirmati digitalmente da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i blocchi della scogliera dovranno essere intasati con cls per la parte interessata dalla portata di piena con $Tr=100$ anni;
- le opere devono essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, fatte salve le modifiche a seguito del recepimento della condizione di cui al punto precedente;
- la difesa spondale dovrà essere adeguatamente fondata con massi squadrati e raccordata al meglio con il versante di monte;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere adeguatamente smaltito o riutilizzato per ritombamento di sponda mentre quello proveniente dalle eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, tramite PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I funzionari referenti
Dott.Geol. P.SEMINO
Ing. M. Di BARI

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'